



# LAVORO Euroconference

**Edizione di giovedì 28 marzo 2024**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Inps: retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per l'anno 2024**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Contribuzioni minori e lavoro sportivo: i chiarimenti Inps**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**CCNL Terziario Confcommercio: siglato l'accordo di rinnovo**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Responsabilità solidale e successione tra società di persone e di capitali**  
di Redazione

## **BLOG**

**La deterrenza**  
di Riccardo Girotto



NEWS DEL GIORNO

---

## ***Inps: retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per l'anno 2024***

di Redazione

L'Inps, con [circolare 25 marzo 2024, n. 49](#), fornisce chiarimenti in merito alle retribuzioni convenzionali per l'anno 2024 da considerare per i lavoratori all'estero.

La circolare fa seguito al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia del 6 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024.

Le retribuzioni individuate dal D.M. sono quelle che debbono essere prese a riferimento per determinare il calcolo dei contributi dovuti relativamente a lavoratori operanti all'estero nel corso dell'anno 2024 in Paesi extracomunitari privi di accordi bilaterali di sicurezza sociale, ovvero interessati da accordi parziali, limitatamente alle assicurazioni non coperte.

La circolare n. 49/2024 riprende un passaggio dell'articolo 2 del D.M. laddove viene esplicitato il meccanismo che prevede che nei confronti dei lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente (intendendosi con essa il trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo applicato).

La circolare passa poi in rassegna i criteri di determinazione della retribuzione convenzionale da adottare al ricorrere di fattispecie particolari, quali il passaggio di qualifica, ovvero la mutazione del trattamento economico in corso del singolo mese.

Master di specializzazione

**Expating e lavoro italiano all'estero**

Scopri di più

## ***Contribuzioni minori e lavoro sportivo: i chiarimenti Inps***

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 25 marzo 2023, n. 50](#), fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della base contributiva per le tutele di malattia, maternità e NASpl nell'attuale contesto del lavoro sportivo come risultate a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. n. 36/2021 ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 33 del citato decreto.

Si tratta, nello specifico, delle contribuzioni finalizzate a finanziare le prestazioni di malattia e maternità, gli assegni nucleo familiare (CUAF) e la disoccupazione involontaria (NASpl).

La circolare Inps n. 50/2024 ribadisce che i lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione lavoratori sportivi, sono soggetti al massimale annuo di base imponibile contributiva.

In particolare, i lavoratori “*nuovi iscritti*” (privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995) vedranno determinata la contribuzione relativa alle coperture di cui sopra entro il limite di base imponibile pari per l'anno 2024 a 119.650,00 €.

Per i lavoratori “*vecchi iscritti*” invece il massimale da tenere in considerazione è quello su base giornaliera ed è pari per l'anno 2024 a 383,00 €.

La circolare ricorda, poi, che in ogni caso il rispetto del massimale ai fini della determinazione della contribuzione non si applica rispetto:

- alla contribuzione al Fondo di Garanzia;
- alla contribuzione per il finanziamento al FIS.

La circolare n. 50/2024 contiene, poi, le informazioni utili ai fini della determinazione della modalità di compilazione del Flusso UniEMens, riprendendo anche quanto in parte già specificato dalla circolare n. 88/2023.



**Master** di specializzazione

## Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

**CCNL Terziario Confcommercio: siglato l'accordo di rinnovo**di **Redazione**

Siglato in data 22 marzo 2024 l'[accordo di rinnovo del CCNL Terziario Confcommercio](#) da Confcommercio e FILMCAS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS.

L'accordo, anche in considerazione dell'ultrattività dei precedenti rinnovi, avrà validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica, e dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 per quella normativa.

Sotto il profilo degli incrementi retributivi, saranno complessivamente pari a 240,00 € lordi parametrati sul livello 4° e cadenzati in 6 *tranches* (la prima in realtà già corrisposta a partire dal 1° aprile 2023, le altre a decorrere dal 1° aprile 2024, 1° marzo 2025, 1° novembre 2025, 1° novembre 2026, 1° febbraio 2027).

Verrà poi riconosciuto un importo a titolo di *Una Tantum* nei confronti dei lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024 (data di sottoscrizione del rinnovo) pari a complessivi 350,00 € parametrati sul 4° livello, e suddivisi in due *tranches* di erogazione (luglio 2024 e luglio 2025).

Il periodo di commisurazione dell'*Una Tantum* è compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2023 e tale importo deve essere riproporzionato, oltreché in relazione alla durata del rapporto nell'arco di tempo sopra indicato, anche in ipotesi di rapporti a tempo parziale e a contratti di apprendistato.

Inoltre, come da consuetudine, l'*Una tantum* deve essere proporzionalmente ridotta al ricorrere di erogazioni di miglior favore nei confronti dei lavoratori.

Specifiche previsioni sono state introdotte anche per i rapporti a tempo parziale rispetto ai quali sono state introdotte specifiche causali, coerentemente con la delega operata dall'articolo 19, D.Lgs. 81/2015; tra queste troviamo i periodi di saldi, la partecipazione a fiere, le festività natalizie e pasquali, le nuove aperture.

**Master di specializzazione****Laboratorio Contratti di lavoro****Scopri di più**



**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Responsabilità solidale e successione tra società di persone e di capitali***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2024, n. 2526, ha stabilito che sussiste un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro qualora, alla cancellazione della società di persone, consegua la contestuale costituzione di una società di capitali alla quale di fatto siano trasferiti beni e persone. In tal caso, con riferimento ai rapporti di lavoro sussiste la responsabilità solidale delle persone fisiche e giuridiche costituenti il suddetto unico centro di imputazione datoriale.

**Special Event**

## **Come si costruisce un piano di welfare**

**Scopri di più**

**BLOG**

---

## **La deterrenza**

di **Riccardo Girotto**

*Ancora una volta la cronaca ha colpito, ispirando una corposa legislazione d'impeto.*

*Nel rispetto di un andamento perfettamente scontato, il D.L. 19/2024 è la risposta politica ai fatti di Firenze, manifestata tramite una pesante revisione degli aspetti connessi al lavoro terziarizzato, nonché alle catene di stratificazione datoriale, tese spesso a sfuggire dalle rigide regole imposte in tema di lavoro e sicurezza.*

*Il contenuto del decreto tocca i punti salienti delle discipline oggetto di revisione, voltando le spalle alle opere di depenalizzazione che hanno compiaciuto la ratio degli ultimi anni, ripenalizzando le fattispecie criminose che corredano l'appalto non genuino.*

*Rilevante la sanzione dell'arresto in caso di distacco privo dei requisiti di interesse da parte del distaccante e durata definita, probabile possa fungere da deterrente in tutti i casi, non rari, di maleodorante aggiramento del divieto di subappalto.*

*Apprezzabile anche il trattamento di favore riservato alle regolarizzazioni spontanee in ambito contributivo, tramite la derubricazione dell'omissione in "semplice" adempimento tardivo, e dell'evasione in omissione.*

*Cavilloso, invece, il sistema delle patenti, che investirà di una rilevante mole di lavoro le trafficate sedi dell'INL, con la grande scommessa dei tempi di definizione delle pratiche.*

*Agli aspetti tecnici comunque dedicheremo i dovuti approfondimenti nei prossimi numeri della rivista, ciò che mi preme sottolineare, però, è una valutazione di merito rispetto all'opportunità della soluzione ipotizzata per risolvere i problemi originari: i fatti di Firenze, le morti sul lavoro e tutto quanto a ciò connesso.*

*Partirei da un parere personale: quanto accaduto al tristemente famoso cantiere Esselunga non è figlio della mancanza di norme, non vi è stata alcuna sottovalutazione dell'apparato sanzionatorio esistente, piuttosto credo sia addebitabile alla mancanza di controlli, cioè all'effettiva incertezza della pena esistente. Possiamo appesantire l'apparato sanzionatorio, ma senza verifiche l'effetto deflattivo stenterà ad attecchire.*

*Le modifiche agli aspetti procedurali e sanzionatori ritengo siano un'azione dovuta sul piano politico, ma ribaltate sul piano pratico, pur essendo condivisibili, rischiano di sfumare proprio nella dialettica dei partiti. Estremizzando, è temibile una condanna a morte in uno Stato senza boia? La*



*norma c'è e con lei le procedure di supporto, ma ciò che si deve evitare è il carico di burocrazia che penalizza tempi e metodi di intervento delle aziende virtuose, mentre spaventa poco i sodalizi criminali.*

*Restando nel contenuto del medesimo decreto, si assuma che l'assenza di una vera, costante e cospicua opera ispettiva sterilizza totalmente l'effetto dell'articolo 29, comma 7 (lista di conformità INL), stimolando quasi la richiesta di ispezione da parte delle aziende, smaniose di vedersi introdurre nell'elenco informatico.*

*Per questo motivo va apprezzato quando disposto all'articolo 31, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro", finalizzato a regolare la dotazione di nuove risorse in area ispettiva. Sia chiaro, non sono qui a enfatizzare lo stato di polizia, piuttosto a stimolare i controlli mirati, che con una vera opera di intelligence possono dedicarsi proprio alle cattive pratiche. Non credo sia così complesso stanare il sommerso, ma chiaramente con armi spuntate è meglio colpire il disarmato, piuttosto che il killer professionista.*

*La definizione degli strumenti, che, ripeto, non è stata la causa dei fatti da cui è scaturito il nuovo decreto, è sicuramente un primo passo che va accolto con favore; lo stanziamento di risorse destinate ai controlli, da valutarsi nella sua sufficienza, è l'aspetto che concretizza l'azione deflattiva: ora la grande sfida è combinare i 2 fattori per trasformare, scusate se è poco, una risposta politica in un'azione efficace.*

Seminario di specializzazione

## Retention e clausole per la fidelizzazione del dipendente

Scopri di più